

Giudizio positivo delle law firm ai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla doppia imposizione

Controversie fiscali internazionali, sì alle composizioni amichevoli

Pagine a cura di MARIA CHIARA FURLÒ

L'internazionalizzazione dell'impresa pone ormai da alcuni decenni alle amministrazioni finanziarie dei diversi paesi la risoluzione di complesse questioni relative alla corretta allocazione dell'imponibile fiscale tra le diverse giurisdizioni. Per rimediare a fenomeni di doppia imposizione internazionale, i contribuenti e il fisco hanno a disposizione la procedura amichevole (*Mutual agreement procedure*, cosiddetta Map).

In questo senso la Circolare 5 giugno 2012, n. 21/E dell'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di gestione delle procedure di composizione amichevole delle controversie fiscali tra stati, rinvenibili sia nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli stati partner dei trattati, sia nella Convenzione 90/436/Cee del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate (cosiddetta «Convenzione arbitrale»).

Avvocati Oggi ha sentito alcune legali d'affari che si occupano di diritto tributario per capire cosa pensano di questa circolare, e per avere un giudizio su come funzionano, attualmente, i metodi per le composizioni delle controversie fiscali internazionali, se sono efficienti e se possono essere migliorate in qualche maniera.

I professionisti sembrano aver apprezzato molto le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, che, chiarendo dei concetti chiave delle procedure di composizione amichevoli, sono andate incontro ai contribuenti e quindi anche alle imprese.

«La Circolare n. 21/E dell'Agenzia delle entrate rappresenta sicuramente un utile punto di riferimento sia per noi professionisti sia per i nostri clienti in quanto, essendo il primo documento di prassi su questo specifico argomento, illustra per la prima volta, e in modo piuttosto esaustivo, tutto ciò che concerne le procedure amichevoli», commenta Stefano Petrecca partner dello



Luca Rossi



Paolo Rampulla



Giovanni Battista Cali

studio tributario **Di Tanno e associati**. «In particolare, l'Agenzia delle entrate, oltre a ricordare cosa siano le Map e quali siano le basi giuridiche domestiche e internazionali sulle quali esse si fondano, fornisce delle importanti indicazioni di carattere procedurale

so interno da un lato e gli strumenti deflattivi del contenzioso dall'altro (in particolare: accertamento con adesione, mediazione tributaria e conciliazione giudiziale)».

«Particolarmente interessanti», spiega Rossi, «sono i chiarimenti resi in merito alle cause preclusive dell'accesso alla procedura di cui alla Convenzione arbitrale, rappresentate dalle «sanzioni gravi». Sebbene la circolare in parola debba essere in generale salutata con favore, si rileva tuttavia come l'amministrazione finanziaria abbia perduto una buona oc-

casione per risolvere il tema delle sanzioni amministrative nell'ambito delle procedure in commento».

Quali scenari si aprono ora fra le amministrazioni finanziarie per contrastare i fenomeni di doppia imposizione internazionale? «I fenomeni di doppia imposizione internazionale sono sempre esistiti ma la loro ricorrenza è andata costantemente crescendo con la globalizzazione dell'economia», spiega Giovanni Battista Cali, partner Tax di **Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni**. «Le procedure

internazionali per risolvere tali fenomeni, da decenni codificate dagli stati, hanno quindi aumentato la loro utilità e si sono trasformate da strumenti teoricamente disponibili a strumenti concretamente applicati. In questo contesto un ruolo fondamentale è giocato dalle amministrazioni finanziarie dei vari stati. Le procedure sono, infatti, volte a far raggiungere un accordo tra le amministrazioni finanziarie in ordine all'eliminazione delle situazioni di doppia imposizione per cui l'approccio di dette amministrazioni è di primaria



Stefano Petrecca

in relazione: 1) all'attivazione della procedura sia da parte dell'autorità competente e sia da parte dei contribuenti (termini, contenuti e modalità di presentazione dell'istanza di attivazione della procedura); 2) al rapporto tra Map e contenzioso interno; 3) all'importante ruolo svolto del contribuente durante la Map e 4) agli strumenti in favore del contribuente che consentono la sospensione della riscossione durante la procedura stessa».

Più o meno della stessa opinione è anche Luca Rossi, socio dello studio tributario **Facchini Rossi Scarioni**: «La circolare rappresenta certamente una buona guida per il contribuente per la gestione delle controversie fiscali internazionali in sede di procedura amichevole. Questo documento, oltre a fornire una lodevole sintesi della disciplina delle procedure amichevoli di fonte internazionale, chiarisce degli aspetti importanti quali per esempio il rapporto tra procedure amichevoli e il contenzioso

Liti tributarie minori, per l'erario c'è stata una chiusura con il botto

Gli avvocati tributaristi hanno dato una mano allo stato, consigliando ai loro clienti di chiudere le cosiddette liti fiscali minori e facendo entrare nelle casse dello stato 170 milioni di euro.

I dati ufficiali sono stati diffusi nei giorni scorsi dall'Agenzia delle entrate e hanno fatto registrare circa 133 mila domande di definizione delle liti fiscali minori, strumento che i contribuenti hanno scelto per chiudere il contenzioso con il Fisco, approfittando della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro prevista dall'articolo 39 del dl n. 98 del 2011.

Un risultato che supera abbondantemente le previsioni iniziali, che si fermavano a quota 112 milioni, anche grazie al differimento della scadenza per il pagamento, inizialmente fissato al 30 novembre 2011, e poi differita al 2 aprile scorso dal decreto «milleproroghe» n. 216/2011, che aveva anche ampliato l'ambito delle liti definibili, modificando dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 la data entro cui doveva risultare «pendente» la lite per poter accedere alla definizione agevolata.

La Sicilia risulta essere stata la regione nella quale era stato presentato il maggior numero di domande (21.884), seguita dalla Campania (17.470), dal Lazio (15.962), dalla Lombardia (12.553) e dalla Puglia (10.613). In relazione a tutte le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si legge in una nota, e non solamente quelle fino e non oltre i 20 mila euro, le domande di chiusura riguardano il 23% degli atti impugnati con giudizio pendente in Commissione tributaria provinciale.



Attilio Befera

La percentuale poi salì al 47% in Commissione tributaria regionale, mentre in Cassazione crolla al 14%.

«Va ricordato», ha spiegato l'Agenzia delle entrate, «che poi tutto questo costituiva l'opportuna premessa per il debutto della mediazione tributaria (avvenuto il 2 aprile scorso), la quale consente di evitare tutte quelle liti «minori» in cui vi è una concreta possibilità di definizione stragiudiziale, come chiarito con la circolare 19 marzo 2012, n. 9/E».

importanza ai fini di una effettiva utilità delle procedure, soprattutto in quei casi in cui non è previsto il ricorso a un organismo terzo in mancanza di accordo tra le amministrazioni. In altre parole, il buon esito delle procedure di cui trattasi dipende in modo sostanziale dalla disponibilità delle amministrazioni finanziarie a discutere serenamente sui temi tecnici e a cercare soluzioni ragionevoli invece di arroccarsi su una difesa preconcepita della massimizzazione dell'introito erariale. Bisogna dire che in Italia tale disponibilità è crescente e che ciò è anche dovuto all'elevato livello qualitativo dei funzionari coinvolti».

Un caso classico di ricorso alla procedura amichevole è quello del transfer pricing. Paolo Rampulla, socio di Nctm Studio Legale Associato, spiega come mai si assiste a un'attenzione sempre crescente da parte delle amministrazioni finanziarie dei vari paesi, Italia inclusa, rispetto a questo tema: «L'attenzione per le questioni relative al transfer pricing è cresciuta in diretta proporzione alla internazionalizzazione dei gruppi di imprese e al conseguente aumento delle rettifiche fiscali sui prezzi di trasferimento, le quali, in assenza di adeguamenti corrispondenti nello stato controparte, causano fenomeni di doppia imposizione economica. L'adozione della Convenzione arbitrata in ambito Ue nasce proprio dalla necessità di giungere a una soluzione delle controversie che garantisca effettivamente l'eliminazione della doppia imposizione».

Sulle differenze fra i due tipi di Map Aldo Castoldi, partner di Sts Deloitte, lo studio tributario e societario del network Deloitte: «In generale, occorre distinguere tra le Map previste dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e quella, propriamente "amichevole e arbitrata", prevista dalla Convenzione Ue. Infatti, mentre le prime dispongono solamente l'obbligo per le autorità competenti di "fare del loro meglio" per addivenire all'eliminazione della doppia tassazione, la seconda, decorso un certo termine dall'inizio della procedura (due anni), impone alle stesse la nomina di una commissione indipendente incaricate di emettere (entro sei mesi) un parere consultivo, di cui le autorità competenti possono o meno tenere conto per addivenire a una soluzione; decorsi ulteriori sei mesi di negoziati infruttuosi, tuttavia,

il parere da consultivo diviene «vincolante» (assumendo lo status di una specie di lodo arbitrato) per le autorità fiscali. Ne consegue, che mentre l'efficacia delle Map "convenzionali" varia molto a seconda dei paesi coinvolti, e in particolare della bontà delle relazioni tra le rispettive amministrazioni finanziarie, quella della procedura convenzionale europea è in qualche modo "garantita" agli effetti

dell'eliminazione della doppia imposizione internazionale». Gilberto Comi, partner, e Massimo Marconi, associate, di Carnelutti Studio Legale Associato rilevano invece una serie di debolezze delle procedure e auspicano una serie di modifiche. «Il numero crescente di procedure pendenti richieste dai contribuenti mostra un interesse a questo strumento, ma permangono delle debolezze», spiegano Comi e Marconi.

«Sarebbe auspicabile rendere automatica la sospensione amministrativa in caso di avvio della procedura amichevole. Sarebbe inoltre auspicabile, nell'ottica italiana, avere conferma dell'inclusione dell'Irap tra le imposte considerate dalle procedure arbitrali. Nella nostra esperienza, infatti, l'amministrazione finanziaria tende a disconoscere l'applicazione della Map ai rilievi Irap sul transfer pricing successivi al 2008 per il fatto che la finanziaria 2008, introducendo il principio di derivazione dal bilancio della base imponibile Irap avrebbe eliminato il collegamento tra la base imponibile Irap e la base imponibile Ires, prevedendo l'inapplicabilità all'Irap delle variazioni fiscali Ires sul transfer pricing ex art. 110 comma 7 del Tuir; con l'effetto di obbligare i contribuenti assoggettati ad accertamento sul transfer pricing di avviare la Map ai soli fini Ires e radicare il contenzioso interno ai diversi fini Irap».



Paolo Omodeo Salè

«Sarebbe auspicabile rendere automatica la sospensione amministrativa in caso di avvio della procedura amichevole. Sarebbe inoltre auspicabile, nell'ottica italiana, avere conferma dell'inclusione dell'Irap tra le imposte considerate dalle procedure arbitrali. Nella nostra esperienza, infatti, l'amministrazione finanziaria tende a disconoscere l'applicazione della Map ai rilievi Irap sul transfer pricing successivi al 2008 per il fatto che la finanziaria 2008, introducendo il principio di derivazione dal bilancio della base imponibile Irap avrebbe eliminato il collegamento tra la base imponibile Irap e la base imponibile Ires, prevedendo l'inapplicabilità all'Irap delle variazioni fiscali Ires sul transfer pricing ex art. 110 comma 7 del Tuir; con l'effetto di obbligare i contribuenti assoggettati ad accertamento sul transfer pricing di avviare la Map ai soli fini Ires e radicare il contenzioso interno ai diversi fini Irap».

Paolo Omodeo Salè, part-

ner di Cba Studio Legale e Tributario ci ha fornito un po' di dati: «Dall'analisi delle statistiche per il periodo 2006 - 2010 (a oggi disponibili sul sito dell'Oecd www.oecd.org) si può notare come il numero delle Map per l'Italia abbia subito un notevole e costante incremento (52 casi nel 2006; 63 nel 2007; 56 nel 2008; 67 nel 2009 e 80 nel 2010).

Più del 90% delle procedure amichevoli avviene con paesi membri dell'Ocse. Il dato più importante che emerge è quello, comunque, relativo al tempo medio necessario per completare, chiudere o ritirare i casi di procedura amichevole nel corso di ogni reporting period, pari a 22 mesi - invariato durante gli anni dal 2006 al 2009, con una leggera riduzione nel 2007 (19,93 mesi) e un aumento nel 2010 (26,45 mesi). Seppur questo tempo medio stimato per il 2010 non è eccessivamente oltre la soglia dei 24 mesi previsti dalla disciplina, è assolutamente necessario che si facciano tutti gli sforzi organizzativi affinché l'impresa multinazionale possa operare cross border in un contesto di maggiore certezza e con tempi più ridotti onde comprendere come adeguare eventualmente la propria contrattualistica e i propri pricing mentre le autorità competenti ricercano la definizione dei relativi accordi».

© Riproduzione riservata

ULTIM'ORA

Lotta all'evasione, via libera all'accordo Facta

Pronto il Modello di accordo intergovernativo per la lotta all'evasione fiscale internazionale. L'Italia, assieme a Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, ha infatti raggiunto, nei giorni scorsi, un'intesa sulle modalità di scambio di informazioni fiscali per contrastare l'evasione nel rispetto degli accordi bilaterali esistenti fra i cinque stati e applicando il Foreign account tax compliance act (Fatca).

L'intesa raggiunta, si legge in una nota diramata dal ministero dell'economia, «risponde alle questioni giuridiche che erano state sollevate riguardo alle disposizioni del Fatca, ne semplifica l'applicazione per le istituzioni finanziarie e prevede il reciproco scambio di informazioni». Il Modello costituisce una tappa importante nel contrasto all'evasione fiscale internazionale mediante lo scambio automatico di informazioni. Grazie agli accordi bilaterali successivi a questo modello, verranno scambiate a livello statale in automatico, ai sensi delle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni e in entrambe le direzioni (da e verso gli Stati Uniti), determinate informazioni che le istituzioni finanziarie forniranno alle rispettive autorità fiscali. «Questo modello di accordo stabilisce un quadro di riferimento per la comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie di determinate informazioni relative a conti di natura finanziaria alle rispettive autorità fiscali, cui segue lo scambio automatico di tali informazioni in virtù dei trattati fiscali bilaterali o accordi per lo scambio di informazioni esistenti», si legge nella nota. I cinque stati auspicano che il modello di informativa venga fatto proprio anche «da altre giurisdizioni». Uno degli effetti è che verrà eliminata la necessità per le istituzioni finanziarie interessate di dovere ricorrere a singoli accordi di natura contrattuale con le autorità fiscali statunitensi. Lo schema di Accordo riflette, inoltre, ulteriori e significative semplificazioni in termini di adempimenti per le istituzioni finanziarie, tenuta presente la necessità di mantenere al livello più basso possibile i costi di implementazione da parte dei soggetti interessati dalla normativa Fatca.

© Riproduzione riservata

IL PRIMO MASCHILE

degli italiani che contano



Gentleman, Class e Capital TRE STILI, UN TARGET

Pensati per tre profili diversi di uomo, i maschili di Class Editori hanno un unico target esclusivo: l'upper class. Utili da leggere e belli da sfogliare, Gentleman, Class e Capital sviluppano 904.000* contatti di alto profilo.

Classeditori

* Fonte Audipress: Letture Class, Capital e Gentleman (MF e Italia Oggi)